

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(D'AREZZO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

col Ministro per gli Interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DI GIESI)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1980

Legge-quadro in materia di turismo ed industria alberghiera
ed interventi urgenti per il potenziamento e la riqualificazione
dell'offerta turistica

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge-quadro in materia di turismo ed industria alberghiera, recante altresì interventi a sostegno del settore, trae origine dalla esigenza, da un lato, di dare attuazione al disposto costituzionale che riconduce l'esercizio della potestà legislativa delle Regioni nell'ambito dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e, dall'altro, dalla necessità di offrire alle strutture operative del turismo, in un momento di estr-

ma compressione delle attività imprenditoriali ed economiche in genere, l'indispensabile stimolo — attraverso la previsione di adeguate disponibilità finanziarie — per un effettivo potenziamento dell'offerta turistica nelle sue varie componenti.

La determinazione di criteri uniformi per l'intero territorio nazionale è ormai avvertita come necessità indilazionabile.

Il trasferimento delle competenze alle Regioni in materia di turismo, effettuato con

decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, e completato con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 in attuazione della delega posta dalla legge n. 382 del 1975, se ha consentito l'avvio di un processo di riqualificazione e di sviluppo più aderente alle esigenze locali e alle potenzialità delle diverse aree a vocazione turistica, ha fatto peraltro registrare, in molti casi, comportamenti ed iniziative difformi e talvolta contrastanti anche su aspetti che avrebbero richiesto valutazioni e soluzioni omogenee in rapporto agli obiettivi da conseguire e agli strumenti da impiegare.

Non sempre, inoltre, l'esercizio delle funzioni regionali è avvenuto nell'ottica di una chiara individuazione dei rispettivi settori d'intervento, delle esigenze di carattere infraregionale o sovraregionale, delle sfere di competenza dello Stato, cui restano comunque riservati i compiti di indirizzo e di coordinamento e la determinazione degli obiettivi della programmazione economica nazionale, con il concorso delle stesse Regioni.

Dì qui la necessità di una normativa-quadro che, nel rispetto delle attribuzioni proprie delle Regioni, individui i punti cardine dell'ordinamento in conformità dei quali devono esplicarsi, in maniera coordinata ed armonica, le potestà regionali e degli organismi locali ai diversi livelli, salvaguardando al tempo stesso quei principi e criteri che rispondono ad esigenze di uniformità sul piano nazionale.

Al conseguimento delle predette finalità sono preordinate le disposizioni del presente disegno di legge, secondo l'espressa enunciazione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge medesimo.

Con l'articolo 2, fatte salve le competenze statali in materia internazionale e di promozione all'estero e l'intervento incentivante nel settore del turismo sociale e giovanile, qualora lo stesso sia svolto da enti nazionali o pluriregionali, viene stabilita la necessità di un continuo e costante contatto a livello informativo tra Stato e Regioni, quale strumento essenziale per una corretta politica del turismo.

Per la determinazione delle linee generali di indirizzo del settore e per l'elaborazione e l'attuazione del programma turistico nazionale è prevista l'istituzione di un apposito comitato di coordinamento per la politica turistica, con funzioni di consulenza e di proposte nei confronti del Governo e delle Regioni (art. 3).

A tale organo, in cui sono rappresentate tutte le componenti politiche che, a livello statale e regionale concorrono alla formazione del programma turistico nazionale, è attribuito, tra l'altro, il compito di indicare gli obiettivi e le linee di intervento nel settore turistico; predisporre il programma triennale turistico nazionale e curarne l'attuazione anche attraverso il coordinamento dei programmi e delle iniziative regionali; proporre al CIPE la ripartizione fra le Regioni dei fondi ordinari e straordinari previsti dalla legge.

Le modalità di presentazione del progetto di programma turistico nazionale e le indicazioni, che in esso devono essere contenute, sono specificate dall'articolo 4, il quale prevede, altresì, la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano.

In tale modo si ritiene possa essere instaurato un costante controllo da parte del Governo e degli organi legislativi, anche ai fini della verifica dei risultati di volta in volta conseguiti e delle prospettive sull'andamento del fenomeno.

Il raccordo tra programmazione nazionale e regionale è previsto e regolato nel successivo articolo 5, riguardante, altresì, il coordinamento degli interventi da parte delle Regioni con le linee generali di sviluppo economico e sociale e di assetto territoriale.

Quale organo ausiliario del comitato di coordinamento l'articolo 6 prevede inoltre l'istituzione di un comitato tecnico consultivo, nel quale è assicurata la presenza di tutte le forze produttive operanti a vario titolo nel settore del turismo.

Funzione precipua del predetto comitato è quella di collaborare alla predisposizione del programma turistico nazionale e, su richiesta, all'elaborazione dei piani regionali, nonché di esprimere pareri sulle iniziative

di competenza del comitato di coordinamento e di redigere una relazione annuale sullo stato delle imprese turistiche e delle attività connesse.

L'articolo 7 disciplina i criteri e le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento e del comitato tecnico consultivo.

L'articolo 8 si riferisce specificamente all'organizzazione turistica sub-regionale, nell'intento di fissare i principi di comune raccordo delle realtà territoriali, provinciali e locali, al fine di evitare gli effetti negativi di iniziative scoordinate che potrebbero avere riflessi pregiudizievoli per il mantenimento dei flussi turistici esteri e per l'accrescimento degli stessi negli anni futuri. A tali fini si prevede l'emanazione da parte del Governo di apposita direttiva contenente i criteri di massima cui dovranno attenersi le Regioni nel riordinare l'organizzazione turistica sub-regionale.

In aderenza ai principi suesposti si è determinata normativamente la categoria delle imprese turistiche (art. 9). Ciò al fine di evitare, come per il passato, incertezze in tale materia.

Con particolare riferimento alle imprese che svolgono attività ricettiva, anche nelle forme più nuove degli alberghi residenziali, si è affrontato l'indilazionabile problema della nuova classifica alberghiera (art. 10).

Nella materia, pur lasciando ampia autonomia alle Regioni, si è ritenuto di fissare i criteri essenziali in base ai quali procedere alla classifica che deve, comunque — secondo il modello europeo — essere articolata in cinque categorie, contrassegnate da stelle.

Il principio della classifica, pur con le diverse caratteristiche del caso, dovrà valere anche per i complessi di turismo all'aria aperta. È da prevedere, in tal modo, che tutto il preesistente sistema di classificazione alberghiera, ormai da gran tempo superato, possa essere adeguato, in modo omogeneo ed in tempi brevi, alle attuali esigenze, considerate anche le articolate proposte già avanzate dalle Regioni.

In armonia con la nuova disciplina delle imprese alberghiere, si è ritenuto di ribadire la necessità — fatte salve le competenze regionali — di un intervento legisla-

tivo in materia di vincolo alberghiero, ai sensi della legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modifiche e proroghe (art. 11). Ciò in considerazione della necessità di salvaguardare un patrimonio ricettivo di particolare interesse, sia dal punto di vista storico, sia in relazione alle carenze ricettive tuttora esistenti in zone del territorio nazionale.

La materia delle imprese di viaggio, intermedie essenziali dei flussi turistici soprattutto esteri, doveva trovare specifica previsione, in rapporto anche all'approvazione della Convenzione internazionale, avvenuta con legge 27 dicembre 1977, n. 1084.

Si sono pertanto fissati i criteri di base ai quali le Regioni devono attenersi, intervenendo con proprie leggi (art. 12), facendo peraltro salve le competenze dello Stato in materia di rilascio a persone fisiche o giuridiche straniere delle licenze. Si è ribadita, inoltre, la necessità di elenchi nazionali e regionali di dette imprese da pubblicizzare nelle forme previste dalla legge.

Il successivo articolo 13 ha inteso regolamentare in via di principio anche le attività svolte in tale settore dalle associazioni senza scopo di lucro, in favore dei propri associati.

Infine, con l'articolo 14, sono state individuate le attività di guida, interprete, corriere, maestro di sci ed animatore turistico, con l'indicazione di massima dei requisiti per l'abilitazione all'esercizio di tali professioni, in modo da garantire una uniformità di criteri di selezione.

La seconda parte del disegno di legge, come si è innanzi accennato, reca disposizioni intese a potenziare l'offerta turistica nazionale, con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, attraverso la creazione di un « fondo di rotazione » al quale gli operatori turistici possono attingere finanziamenti ad un regime di tassi agevolati per la costruzione di strutture ricettive in senso proprio o, complementari a queste, la trasformazione ed il riammodernamento di quelle già esistenti, nonché per l'acquisto di attrezzature e di arredi.

Si è ritenuto, inoltre, di affiancare a tale strumento finanziario l'intervento della Ban-

ca europea per gli investimenti al fine, da un lato, di preconstituire l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di una più ingente massa di capitali e, dall'altro, di non far gravare sul solo fondo di rotazione la domanda per cospicui investimenti, soprattutto di tipo infrastrutturale, che di fatto assorbirebbero larga parte delle disponibilità del predetto fondo.

L'importanza economica e sociale del fenomeno turistico nel mondo contemporaneo, ed in particolare nel nostro Paese, non ha bisogno di essere sottolineata, se non per accentuare il particolare rilievo che assume nelle attuali vicende congiunturali e nella prospettiva del piano triennale 1980-82.

Il tradizionale, rilevante apporto alla bilancia valutaria — nel 1978 pari a circa 5.000 miliardi di entrata — va sostenuto e programmato nella sua espansione, attraverso un'azione politica e legislativa che possa operare come organico sostegno alla spontanea iniziativa delle aziende private; a loro volta, le prospettive di un forte allargamento del fenomeno turistico nell'area mondiale negli anni '80 e '90, vanno valutate anticipatamente e predisposti i mezzi per poterne acquisire quote sempre maggiori; infine, il settore rappresenta strutturalmente uno dei comparti ai quali più rapidamente possono rivolgersi nuovi investimenti con la certezza di un allargamento di occupazione aggiuntiva e indotta che corrisponda ad esigenze fisiologiche di crescita.

Il presente disegno di legge di intervento pubblico straordinario — attraverso il ricorso a mutui agevolati che costituiscono ancora il mezzo più idoneo, senza scadere nell'assistenzialismo, per sospingere lo spirito imprenditoriale — vuole porsi come lo stimolo più efficace per l'attivazione di quelle iniziative che, nell'ambito del panorama di prospettive ora delineato, possono effettivamente ampliare l'offerta globale nazionale o riqualificarla attraverso l'elevazione di determinati *standard* ricettivi.

Fino ad oggi si è dovuto purtroppo registrare un vuoto d'impulso unitario, sia per la cessazione di operatività della legge statale n. 326 del 1968 che per l'esclusione della Cassa per il Mezzogiorno dagli interventi

nel settore a mente della legge n. 182 del 1976, vuoto che si è esteso non solo alle attività specificamente produttive del settore turistico, ma anche a tutti i comparti complementari o interdipendenti, collegati al fenomeno.

Ne deriva che il potenziamento dell'offerta — obiettivo primario del presente disegno di legge — attiverà un complesso di iniziative imprenditoriali in un ampio ventaglio di attività connesse, per i noti effetti moltiplicatori che caratterizzano ogni investimento nel campo del turismo.

Pertanto gli interventi previsti dal presente disegno di legge, secondo procedure rapide e snelle che evitano ogni intralcio dovuto ad inerzie burocratiche, e diretti al riequilibrio territoriale dell'offerta, specie tra aree di pianura e rivierasche nei confronti di quelle appenniniche, costituiscono uno degli elementi più qualificanti per una corretta politica, volta ad indirizzare ed attrarre le nuove correnti di traffico soprattutto dall'estero.

Con l'articolo 15 del presente disegno di legge si prevede che la proposta di intervento pubblico straordinario operi nei modi stabiliti dai successivi articoli come strumento di raccordo tra lo spontaneismo imprenditoriale, le istituzionali attività proprie delle Regioni e gli obiettivi più generali di sviluppo economico, avendo di mira un effettivo riequilibrio territoriale e settoriale delle attività turistiche e la creazione di livelli occupazionali aggiuntivi attraverso il sostegno finanziario di tutte le iniziative volte ad allargare l'offerta turistica o a determinare migliori *standards* qualitativi.

Con l'articolo 16 si opera il riconoscimento, ai fini dell'intervento pubblico disposto dallo stesso disegno di legge, di una serie di attività economiche, quali le imprese di interesse turistico, che, variamente operanti nel settore ed alcune affermatesi come nuove realtà di grosso rilievo e richiamo (vedansi ad esempio gli immobili adibiti all'agroturismo) nel ventaglio dell'offerta globale del Paese, possono ascrivere alle categorie della ricettività o della pararicettività, secondo indirizzi emersi nel corso della con-

ferenza nazionale del turismo promossa dal Governo a Roma dal 21 al 23 aprile 1977.

I soggetti destinatari delle provvidenze di cui alla parte seconda del disegno di legge sono indicati, nell'articolo 17, tra coloro che esercitano le attività economiche di interesse turistico di cui al precedente articolo 16. Gli stessi possono avvalersi delle provvidenze previste per la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione di immobili da adibire all'esercizio delle stesse attività nei limiti del 50 per cento della spesa complessiva, per l'ampliamento od il rinnovo degli immobili già destinati alle attività medesime, per l'acquisto delle attrezzature o arredi necessari, nonchè per la costruzione ed ammodernamento di impianti complementari alle attività stesse (cosiddette pararicettive). Possono accedere altresì alle provvidenze medesime anche i conduttori di alberghi, pensioni o locande per l'acquisto di immobili o delle aziende già adibiti a tali usi nei limiti del 40 per cento della spesa complessiva da valutarsi a mezzo dell'ufficio tecnico erariale, purchè il relativo contratto di affitto sia in essere già da un quinquennio.

Nell'articolo 18 è prevista, per il conseguimento delle finalità della legge, l'istituzione di un « fondo di rotazione » per il finanziamento di iniziative turistiche ed alberghiere, ripartito tra tutte le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, destinato alla concessione di mutui a favore delle iniziative indicate nel precedente articolo 17 di durata ventennale, ad eccezione di quelli relativi all'acquisto di attrezzature ed arredi per i quali si prevede un ammortamento in dieci anni.

Il fondo è alimentato, nel suo complesso, oltre che dai versamenti dello Stato previsti dal presente disegno di legge, dalle quote di ammortamento dei mutui concessi e dalle eventuali estinzioni anticipate.

Nello stesso articolo si prevede altresì che per i finanziamenti destinati alle opere di maggiore importanza, il cui costo superi un miliardo di lire, gli istituti di credito indicati nel successivo articolo 19, anche in deroga alle attuali disposizioni legislative o statutarie, possono impiegare risorse prove-

nienti dalla Banca europea per gli investimenti.

L'ammissione a questi ultimi finanziamenti è subordinata all'approvazione dei relativi progetti da parte dei competenti organi regionali ed al parere del comitato di coordinamento per la politica turistica e, laddove l'iniziativa interessi più Regioni, è prevista la creazione di apposite agenzie per il coordinamento degli interventi relativi.

L'articolo 19 disciplina il regime dei tassi cui i mutui concessi ai sensi del presente disegno di legge devono soggiacere, demandandone la concreta determinazione al Ministro del tesoro, il quale con proprio decreto provvederà distintamente per le opere eseguite nei territori del Mezzogiorno e nelle restanti aree.

Si prevede, altresì, con la stessa norma, la possibilità di provvidenze aggiuntive ed integrative da parte delle Regioni e si individuano gli istituti di credito deputati a porre in essere le operazioni di finanziamento nella sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico della Banca nazionale del lavoro, negli istituti e sezioni abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine designati dal Ministro del tesoro compresi quelli di credito fondiario, e nelle Casse di risparmio ed in quelle artigiane e rurali. Con i predetti istituti le Regioni sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni secondo i criteri stabiliti dal Ministro del tesoro.

Il sistema di garanzia dei mutui concessi dal presente disegno di legge è fissato, nell'articolo 20, attraverso l'iscrizione di ipoteca sugli immobili per i quali i mutui stessi vengono stipulati e, per i finanziamenti destinati all'acquisto di attrezzature o per quelli concessi ai conduttori, ove non sia possibile l'accensione di ipoteca, si prevede altra forma di garanzia reale o personale ritenuta idonea dall'istituto mutuante anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Nell'articolo 21 è contenuta una serie di limiti massimi da applicare ai mutui in relazione all'importo globale della spesa prevista e riconosciuta, articolata secondo la natura dell'iniziativa da finanziare. È prevista altresì la precedenza per opere rela-

tive ad impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda che sfruttino fonti energetiche alternative ed è affidata alle singole Regioni la cumulabilità dei benefici del presente disegno di legge con altre eventuali provvidenze regionali.

Nell'articolo 22 si prevede un piano di ripartizione dei fondi fra le Regioni, annualmente, entro febbraio, a cura del comitato di coordinamento per la politica turistica, da sottoporre al CIPE, assicurando in ogni caso, nel primo triennio di attuazione della legge, una quota del 70 per cento alle aree del Mezzogiorno. Ulteriori criteri di equilibrio per le zone già sature sono altresì previsti nello stesso articolo, mentre altri sono demandati al predetto comitato in relazione ai nuovi flussi di domanda turistica.

L'articolo 23 disciplina le procedure per la concessione dei mutui in un organico e snello *iter* procedimentale che, attraverso il preventivo assenso della Regione sui progetti predisposti, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di finanziamento e la delibera successiva dell'istituto mutuante, da adottarsi entro ulteriori trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, si conclude con la definitiva approvazione della Regione, che dovrà avvenire entro i quindici giorni successivi.

In tale ultimo provvedimento sarà fissato il termine di ultimazione dei lavori, che non potrà superare il periodo di dodici mesi per le opere murarie e di sei mesi per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi, a pena di revoca del finanziamento.

L'erogazione delle somme concesse avviene dopo la stipula del contratto di mutuo, successivamente alla definitiva approvazione regionale, secondo le modalità previste nella legge 12 marzo 1968, n. 326, mentre è previsto che l'assenso della Regione perda efficacia ove, entro 180 giorni dal suo rilascio, non risulti che si sia dato inizio ai lavori.

Nell'articolo 24 è stabilito che la Regione, nell'esprimere l'assenso richiesto dal precedente articolo, debba attenersi alla disponibilità delle risorse alla stessa riservate in sede di ripartizione dei fondi secondo i cri-

teri della programmazione regionale dettati in materia.

Si prevede, altresì, per assicurare il tempestivo conseguimento delle finalità della legge, che le autorità comunali rilascino la concessione ad edificare entro sessanta giorni dalla produzione della relativa istanza ed allo stesso termine è vincolata l'emanazione da parte di pubbliche autorità di ogni altra autorizzazione che dovesse rendersi necessaria.

Nell'articolo 25 si prevede, a garanzia dell'effettiva utilizzazione dei finanziamenti per le iniziative di carattere turistico, il vincolo di destinazione per l'intera durata del mutuo, assoggettandolo alla disciplina della pubblicità presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Fanno eccezione a tale obbligo i soli stabilimenti balneari, per i quali è invece prevista l'acquisizione dell'atto di concessione demaniale per una durata non inferiore a quella di ammortamento del mutuo. È fatta salva la possibilità, per una tutela dei capitali investiti, che il presidente della Giunta regionale possa autorizzare il mutamento della destinazione nell'ipotesi comprovata di impossibilità o non convenienza al suo perdurare, previa estinzione dell'intero mutuo.

Con l'articolo 26 si prevede l'abrogazione di ogni disposizione incompatibile con il presente disegno di legge, mentre con l'articolo 27 si assicura infine la copertura finanziaria del disegno di legge che, stabilita globalmente nella misura di lire 300 miliardi, prevede per l'esercizio 1980 un primo fabbisogno di lire 50 miliardi ritenuto, nel contesto generale delle compatibilità di spesa dell'esercizio, sufficiente a determinare l'avvio del funzionamento del fondo di rotazione. Per i successivi esercizi si è previsto che le somme da destinare annualmente al predetto fondo siano stabilite con apposita norma da inserire nelle rispettive leggi di approvazione del bilancio dello Stato, con riferimento alle indicazioni che di volta in volta saranno fornite dal piano turistico nazionale ed alle concrete possibilità di funzionamento del fondo stesso.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.***(Finalità della legge)*

La presente legge determina i principi fondamentali ai quali si adeguerà la legislazione regionale, nelle materie di competenza propria o delegata, relative al turismo ed alla industria alberghiera, in considerazione del rilievo economico e sociale di tale settore ed al fine di garantire l'ordinato sviluppo delle attività connesse.

Sono fatte salve le attribuzioni in materia di turismo e di industria alberghiera delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di attuazione.

Art. 2.*(Competenze riservate allo Stato)*

Spetta allo Stato la disciplina normativa dei rapporti internazionali in materia di turismo ed industria alberghiera nonchè quella concernente la promozione all'estero del turismo che attenga all'interesse nazionale o ad interessi di più Regioni.

Resta altresì riservata allo Stato l'incentivazione delle attività di turismo sociale e giovanile svolte da enti a carattere nazionale o pluriregionale, nonchè delle manifestazioni di particolare rilevanza turistica sul piano nazionale o internazionale.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le Regioni non possono svolgere all'estero attività promozionale se non previa intesa con il Governo.

Lo Stato e le Regioni, a norma dell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972,

n. 6, sono tenuti a fornirsi reciprocamente informazioni e dati statistici, con la dovuta tempestività, con particolare riferimento al movimento turistico nazionale ed internazionale.

Art. 3.

(Comitato di coordinamento per la politica turistica)

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo il comitato di coordinamento per la politica turistica con funzioni di consulenza e di proposta nei confronti del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la determinazione delle linee generali di indirizzo del settore e per l'elaborazione e l'attuazione del programma turistico nazionale.

Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto dal Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro dei trasporti, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dai presidenti delle Giunte regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, o dai componenti delle rispettive Giunte da loro delegati.

Il comitato ha il compito di:

a) indicare gli obiettivi e le linee di intervento nel settore turistico nel quadro delle esigenze della programmazione economica nazionale e regionale e delle caratteristiche intersettoriali della materia, anche con riferimento agli indirizzi elaborati in sede internazionale e della Comunità europea, nonché del programma pluriennale per gli interventi nel Mezzogiorno;

b) predisporre, sentito il comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 6, e presentare al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il programma triennale turistico nazionale;

c) curare, tra le diverse Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il

perseguimento di massima degli obiettivi di cui alla lettera a) e la realizzazione del programma nazionale di settore, anche in relazione ai diversi tipi di intervento e dei programmi regionali di sviluppo economico e di assetto del territorio; indicare interventi atti a rendere l'apporto derivante dal movimento turistico estero coerente rispetto agli obiettivi della programmazione economica nazionale ed alle esigenze congiunturali dell'economia italiana, in relazione alle attività di promozione ed ai problemi della distribuzione del reddito tra aree a differente tasso di sviluppo e dell'estensione della pratica del turismo a strati sempre più vasti di popolazione;

d) proporre al CIPE la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie previste dalla presente legge;

e) valutare, con la collaborazione del comitato tecnico consultivo di cui al successivo articolo 6, lo stato di attuazione del piano nazionale ed elaborare le eventuali proposte di variazione e aggiornamento;

f) compiere ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Funzioni aggiuntive del comitato di coordinamento)

Il comitato di coordinamento per la politica turistica predispone e presenta il progetto di programma turistico nazionale entro il 31 marzo dell'ultimo anno di previsione del piano precedente.

Il programma triennale diviene operante con l'approvazione del Consiglio dei ministri; esso indica in particolare:

a) gli obiettivi da conseguire e le linee di intervento nel settore;

b) gli interventi di competenza statale da attuarsi dall'Amministrazione dello Stato, dall'ENIT, dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli enti ad essa collegati, nonché da società a prevalente partecipazione sta-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tale ed anche con l'eventuale concorso finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale;

c) l'ammontare dei finanziamenti previsti per la realizzazione degli interventi di competenza statale e la loro ripartizione;

d) l'ammontare e la ripartizione di massima di eventuali finanziamenti destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per interventi di loro competenza di carattere straordinario o urgente;

e) la ripartizione di massima dei finanziamenti previsti al successivo articolo 26.

In caso di mancata intesa con il comitato di coordinamento per la politica turistica, il Consiglio dei ministri adotta le sue determinazioni sul programma e sulle proposte di variazioni e aggiornamento, informandone previamente la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica presenta annualmente al Parlamento una relazione dettagliata sulle proprie attività e sullo stato di attuazione del piano nazionale.

Art. 5.

(Coordinamento fra programmazione nazionale e regionale)

Successivamente all'approvazione del piano turistico nazionale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentativi, interessati al settore, adottano i programmi necessari alla realizzazione degli obiettivi generali e del piano turistico nazionale, apportando anche eventuali variazioni e modifiche a provvedimenti approvati in precedenza.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano curano di coordinare gli interventi di competenza con i programmi generali di sviluppo economico e sociale e con i programmi di assetto territoriale e con le direttive in materia.

Art. 6.

(Comitato tecnico consultivo)

Il comitato di coordinamento per la politica turistica opera in collaborazione con il comitato tecnico consultivo costituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo e composto da:

a) cinque esperti in materie turistiche o afferenti al turismo;

b) nove rappresentanti designati rispettivamente: tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati al movimento turistico, tre dagli imprenditori operanti nei settori economici maggiormente interessati al movimento turistico, uno dalle associazioni e dagli enti che svolgono attività diretta ad incrementare il turismo sociale e giovanile, due dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo interessate al settore turistico;

c) un rappresentante rispettivamente dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM e dell'UNPLI;

d) un rappresentante rispettivamente dell'ENIT, dell'ACI e del Touring club italiano.

Il comitato tecnico consultivo elegge nel suo seno il presidente.

Il comitato tecnico consultivo, in particolare:

— collabora alla predisposizione del programma turistico nazionale ed esprime pareri sulle iniziative di competenza del comitato di coordinamento;

— fornisce, su richiesta, la propria collaborazione alle Regioni per la predisposizione dei piani turistici regionali e l'adozione dei provvedimenti di attuazione degli interventi di loro competenza relativi al piano turistico nazionale;

— redige una relazione annuale sullo stato delle imprese turistiche e delle attività sociali ed economiche connesse al turismo.

Art. 7.

(Funzionamento del comitato di coordinamento e del comitato tecnico consultivo)

Le modalità di funzionamento del comitato di coordinamento per la politica turistica e del comitato tecnico consultivo sono determinate autonomamente dai due organismi ed approvate unitariamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comitato di coordinamento per la politica turistica ed il comitato tecnico consultivo si avvalgono, nello svolgimento delle loro funzioni, di una segreteria, costituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con personale della stessa Amministrazione ed a cui sovrintende un segretario per il coordinamento turistico nazionale al quale spetterà il trattamento di dirigente superiore.

La segreteria attende alla preparazione dei documenti programmatici ed allo svolgimento delle attività di indagine, studio e ricerca; sovrintende all'attuazione delle funzioni e dei compiti degli organismi suindicati, curando l'esecuzione delle loro deliberazioni; esegue ogni altro compito che gli sia affidato dal comitato di coordinamento.

Il funzionario preposto alla segreteria partecipa alle riunioni del comitato di coordinamento e del comitato tecnico consultivo senza diritto di voto.

L'incarico di segretario è conferito a persona particolarmente competente e qualificata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro.

La spesa relativa al funzionamento dei comitati, di cui ai commi precedenti, farà carico sullo stanziamento iscritto al capitolo 1092 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Art. 8.

(Organizzazione turistica subregionale)

Nel rispetto delle competenze regionali in materia di turismo ed industria alberghiera e nel riconoscimento del ruolo che gli organismi turistici assolvono nell'ambito dell'assistenza, della promozione e della incentivazione delle attività direttamente o indirettamente connesse allo sviluppo del movimento turistico, il Governo provvede all'emanazione di apposita direttiva contenente norme di indirizzo e coordinamento cui dovranno attenersi le Regioni, in sede di riordinamento dell'organizzazione turistica subregionale.

Art. 9.

(Imprese turistiche)

Ai fini della presente legge si considerano imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività di offerta di servizi relativi alla ricettività, anche nei suoi aspetti complementari, nonchè all'organizzazione ed intermediazione dei viaggi.

A tale riguardo, presso ciascuna camera di commercio è istituito un registro al quale sono iscritte le imprese di cui al comma precedente, in possesso dei requisiti che verranno stabiliti d'intesa fra le Regioni.

Art. 10.

(Classifica delle imprese turistiche ricettive)

Le imprese ricettive di cui all'articolo 9 sono classificate con legge regionale, in base ai requisiti posseduti, in cinque categorie omogenee, contrassegnate da stelle che tengano conto, per l'industria alberghiera, delle dimensioni, della qualità del servizio offerto, dell'ubicazione, nonchè del numero degli addetti e della loro ripartizione secondo le categorie professionali a garanzia della qualificazione del servizio stesso.

In ordine alle dimensioni saranno osservati i seguenti criteri di massima: non meno di 40 camere per le imprese ricettive clas-

sificate a tre stelle, fino a un minimo di 9 camere per quelle ad una stella.

Circa la qualità del servizio offerto, il rapporto fra camere e servizi igienici dovrà essere del 100 per cento nelle prime due categorie, sino a ridursi proporzionalmente per le altre categorie inferiori, con il limite minimo di un servizio igienico comune per ogni dieci posti-letto. Dovranno inoltre essere previsti locali ad uso comune adeguati alle categorie, comprendenti una sala bar e una sala TV, proporzionalmente riducibili per categoria sino a un minimo di un locale comune, utilizzabile anche come sala ristorante. Tutte le imprese ricettive dovranno essere fornite di adeguati impianti tecnologici che, per le categorie superiori, dovranno comprendere per camera: aria condizionata, telefono, filodiffusione, frigo-bar, apparecchio televisivo.

In merito all'ubicazione, dovrà tenersi conto del particolare valore artistico-storico dell'immobile adibito ad impresa ricettiva, nonché della precipua caratteristica ambientale in cui lo stesso viene ad insediarsi, in rapporto ai servizi richiesti.

Circa la qualificazione professionale del personale addetto, non potrà prescindersi, per le categorie superiori, dall'esatta conoscenza di almeno due lingue estere per le unità addette al servizio di ricevimento, portineria e servizi comuni. In merito alla consistenza numerica del personale, esso dovrà essere adeguato alla capacità ricettiva, nonché alle particolari esigenze della clientela, in relazione anche all'ubicazione dell'impresa ricettiva.

Per le categorie inferiori, dovrà essere previsto un numero di addetti tale da garantire l'esplicazione di un decoroso servizio.

Le leggi regionali classificano altresì, con criteri unitari, gli alberghi residenziali.

Per il turismo all'aria aperta le imprese sono classificate in tre categorie omogenee a seconda del servizio offerto, dell'ubicazione e della presenza di attrezzature complementari, ricreative e sportive.

Le leggi regionali regolano altresì, in maniera omogenea, gli altri impianti di turismo sociale.

Le classifiche relative ai servizi di ricettività vengono determinate in relazione alla

categoria di appartenenza e sono rese pubbliche sulla base delle indicazioni delle leggi regionali.

Sono parimenti rese pubbliche, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali, le tariffe praticate per prestazioni connesse alla ricettività e determinate sulla base di proposte dei singoli operatori.

Art. 11.

(Vincolo alberghiero)

Le Regioni, fino a quando permangono esigenze generali di ordine turistico-ricettivo, assicurano il mantenimento del vincolo generale di destinazione per gli immobili ricadenti nella disciplina del regio decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 274, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive modifiche e proroghe.

Lo Stato interviene nella materia con proprie leggi, limitatamente alle Regioni che non vi abbiano direttamente provveduto.

Gli immobili adibiti all'attività ricettiva cui sono stati concessi finanziamenti pubblici, restano, comunque, soggetti al vincolo di destinazione, per tutta la durata del finanziamento.

Art. 12.

(Imprese di viaggio)

Le imprese di viaggio e turismo sono classificate con legge regionale in due categorie, a seconda che svolgano professionalmente attività di produzione ed organizzazione dei servizi relativi a viaggi e soggiorni, per persone singole o per gruppi, comprensive o meno di prestazioni accessorie, con l'assunzione dei rispettivi rischi, oppure svolgano professionalmente attività di intermediazione o altre proprie della categoria, con esclusione di servizi di produzione e organizzazione di viaggi e con l'assunzione sempre di rischi.

Le leggi regionali disciplinano la materia, tenendo presente quanto disposto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dettando criteri uni-

formi per quanto riguarda il deposito cauzionale ed i requisiti dei direttori tecnici. Detti criteri saranno stabiliti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le Regioni.

Resta riservato allo Stato, ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il nulla osta al rilascio delle licenze per agenzie di viaggio a persone fisiche e giuridiche straniere, sentite le Regioni.

È tenuto presso il Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco nazionale delle imprese di viaggio e turismo che viene pubblicato annualmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sono altresì tenuti presso le Regioni elenchi regionali delle imprese di viaggi e turismo, da pubblicare annualmente nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni medesime.

Art. 13.

(Associazioni senza scopo di lucro)

Le associazioni senza scopo di lucro che perseguono finalità ricreative, culturali o sociali, con riconosciuto carattere turistico promozionale, sono autorizzate ad esercitare direttamente, per i propri associati, le attività di cui all'articolo 12.

Le relative modalità sono definite con legge regionale, che fissa i requisiti minimi omogenei per il compimento delle attività di cui al comma precedente.

Art. 14.

(Attività professionali)

Le Regioni con proprie leggi determinano in maniera omogenea i requisiti di abilitazione all'esercizio delle attività di guida, interprete, corriere, maestro di sci, istruttore di alpinismo, di sci alpinistico e speleologia e di animatore turistico, tenendo conto, in particolar modo, dei titoli posseduti e della preparazione culturale o tecnica necessaria.

In particolare, per le guide, oltre l'esatta conoscenza della lingua o delle lingue straniere indicate dall'interessato, non potrà

prescindersi da una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e, comunque, delle risorse ambientali della località in cui lo stesso verrà ad esercitare la professione. Per i corrieri dovrà essere richiesta una conoscenza in materia di geografia turistica, nonchè sui regolamenti per le comunicazioni ed i trasporti e sull'organizzazione turistica. Infine per i maestri di sci, istruttori di alpinismo, di sci alpinistico e speleologia, dovranno essere accertate, con carattere di assoluta rigorosità, le capacità professionali in sede tecnico-operativa.

TITOLO II

Art. 15.

(Intervento pubblico straordinario)

L'intervento pubblico straordinario, in aggiunta a quello ordinario delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano ed a quello della Cassa per il Mezzogiorno, inteso al riequilibrio territoriale e settoriale delle attività economiche di interesse turistico, attraverso il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta, nonchè al conseguimento di occupazione aggiuntiva e indotta, è regolato dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 16.

(Attività economiche di interesse turistico)

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 15 sono considerate di interesse turistico tutte le attività economiche aventi ad oggetto l'esercizio di:

- a) alberghi, pensioni e locande;
- b) pubblici esercizi, ubicati in località di interesse turistico, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- c) stabilimenti balneari e termali;
- d) agenzie di viaggio;
- e) villaggi turistici, parchi di campeggio, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed

immobili rurali adibiti alla ricettività agroturistica;

f) impianti, attrezzature e servizi complementari all'attività turistica, a carattere sportivo, ricreativo o culturale.

Art. 17.

*(Soggetti ed opere
ammessi alle agevolazioni)*

Ai soggetti privati e pubblici che esercitano, singolarmente o in forma associata, le attività economiche di interesse turistico indicate nel precedente articolo 16, possono essere concessi i mutui di cui alla presente legge:

a) per la costruzione, la trasformazione e la ristrutturazione di immobili da adibire all'esercizio delle predette attività, ivi compreso l'acquisto dell'area, nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo;

b) per l'ampliamento, il rinnovo e la ristrutturazione degli immobili già adibiti all'esercizio delle stesse attività;

c) per l'acquisto delle strutture e degli arredamenti necessari per l'esercizio delle attività sopra indicate;

d) per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti, anche a carattere interaziendale, nonchè l'istituzione di servizi, complementari alle attività stesse, ivi compresa l'acquisizione dell'area nei limiti del 50 per cento dell'investimento complessivo;

e) per l'acquisto di immobili adibiti all'attività di cui alla lettera a) dell'articolo 16 o delle relative aziende nei limiti della spesa massima del 40 per cento del valore dell'immobile determinato dall'ufficio tecnico erariale, alla condizione che i contratti di locazione o di affitto siano in essere da almeno un quinquennio.

Art. 18.

(Istituzione del fondo di rotazione ed interventi finanziari della Banca europea per gli investimenti)

Per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1 è istituito

presso la Tesoreria centrale un conto corrente fruttifero denominato « fondo di rotazione per il finanziamento di iniziative turistiche e alberghiere » articolato e ripartito tra le singole Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, destinato alla concessione di mutui di durata fino a venti anni per le opere indicate alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 17 e di durata fino a dieci anni per le opere previste dalla lettera d) dello stesso articolo.

Il fondo, nella sua unitarietà, è alimentato:

a) dalle quote di ammortamento per capitale ed interesse relative ai mutui concessi in applicazione della presente legge;

b) dalle somme derivanti da eventuali estinzioni anticipate dei finanziamenti disposti ai sensi della presente legge;

c) dai versamenti a carico del bilancio dello Stato.

Per il finanziamento di progetti comportanti un investimento superiore ad un miliardo di lire, gli istituti di credito, di cui al successivo articolo 19, anche in deroga alle norme legislative e statutarie che ne regolano l'attività, possono impiegare risorse provenienti da prestiti assunti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, e dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 956.

I progetti in questione dovranno preventivamente ottenere l'approvazione dei competenti organi regionali ed essere sottoposti al parere del comitato di coordinamento per la politica turistica.

Ove i progetti siano finalizzati all'incremento turistico di più Regioni, saranno costituite, a cura delle stesse Regioni, agenzie per il coordinamento dei progetti e per la razionalizzazione dei finanziamenti accordati.

Art. 19.

(Mutui)

I mutui concessi ai sensi della presente legge sono regolati ai tassi che verranno

determinati con decreto del Ministro del tesoro distintamente:

a) per le opere eseguite nei territori del Mezzogiorno indicati dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed in quelli montani considerati dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) per le opere eseguite sul restante territorio nazionale.

Con legge regionale potranno consentirsi, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvidenze integrative ed addizionali, anche ai fini di quanto previsto dal successivo articolo 21.

I mutui sono concessi ove occorra anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative o statutarie:

1) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro;

2) dagli istituti e sezioni di credito abilitati all'esercizio del credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario ed edilizio, designati all'uopo con decreto del Ministro del tesoro;

3) dalle casse di risparmio e dalle casse rurali ed artigiane.

Le Regioni sono autorizzate a stipulare con i predetti istituti apposite convenzioni per l'applicazione della presente legge secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 20.

(Garanzie per i mutui)

I mutui di cui alla presente legge sono garantiti con ipoteca, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, sugli immobili per i quali detti mutui vengono concessi.

Per i mutui di cui alla lettera c) dell'articolo 17, concessi ai conduttori di aziende, e per quelli di cui alla lettera d) dello stesso articolo, qualora non sia possibile l'accensione di ipoteca, possono essere fornite altre garanzie di natura reale o personale giudi-

cate idonee dall'istituto finanziatore, anche in deroga alle proprie norme statutarie.

Art. 21.

(Limiti per la concessione dei mutui)

I mutui per le opere previste dall'articolo 17 sono concessi per un importo non superiore, rispettivamente, al:

- 1) 70 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera *a*);
- 2) 60 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera *b*), qualora abbiamo ad oggetto ristrutturazioni definite obbligatorie da vigenti disposizioni;
- 3) 50 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera *b*), diverse dalle opere considerate nel precedente punto 2);
- 4) 25 per cento della spesa riconosciuta per quelle indicate nella lettera *c*);
- 5) 50 per cento della spesa riconosciuta, ivi compresa quella relativa all'acquisto dell'area, per quelle indicate nella lettera *d*);
- 6) 50 per cento del prezzo d'acquisto nei casi previsti nella lettera *e*).

Nella concessione dei mutui sarà data la precedenza alle realizzazioni che prevedono l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali. In tal caso l'importo massimo di concessione del mutuo è aumentato del 5 per cento nelle ipotesi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 5) del comma precedente.

Le Regioni disciplinano la cumulabilità delle provvidenze di cui alla presente legge con le altre provvidenze regionali.

Art. 22.

(Ripartizione dei fondi tra le Regioni)

Il Comitato di coordinamento per la politica turistica sovrintende ai sensi dell'articolo 4, lettera *e*) alla ripartizione dei fondi di cui alla presente legge tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Detta ripartizione viene determinata annualmente, entro il mese di febbraio.

Per il triennio 1980-1982 il 70 per cento delle somme stanziare è destinato al finanziamento di iniziative da realizzare nelle aree del Mezzogiorno, così come indicato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Nei territori diversi da quelli del Mezzogiorno, come individuati dal comma precedente, e da quelli montani, come previsti dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, non possono essere impegnate somme per le opere di cui alla lettera a) dell'articolo 17 salvo che non riguardino impianti ricettivi al servizio di attività congressuali e culturali.

Il comitato propone al CIPE i criteri per la ripartizione degli stanziamenti tra le Regioni, tenendo presente sia la capacità ricettiva già esistente, sia la necessità di una riqualificazione della stessa, al fine anche di indirizzare in maniera programmatica i nuovi flussi di domanda turistica.

Art. 23.

(Procedure per i mutui)

La domanda per la concessione dei mutui deve essere presentata alla Regione, corredata da una relazione descrittiva delle opere da realizzare, da un progetto di massima, dalla indicazione della spesa da sostenere e contenere l'indicazione dell'istituto prescelto per il finanziamento dell'iniziativa.

Le opere oggetto di richiesta di finanziamento non devono essere state iniziate al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, la Regione rilascia il proprio assenso all'ulteriore corso dell'iniziativa, dandone comunicazione al richiedente e all'istituto.

L'istituto, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione necessaria per l'espletamento dell'istruttoria, delibera la concessione del finanziamento e ne dà comunicazione alla Regione per la definitiva approvazione, da rilasciare entro i successivi 15 giorni. Il provvedimento regionale determina il termine di ultimazione dei lavori, che non potrà essere superiore a 12 mesi per le

opere murarie e a 6 mesi per l'acquisto delle attrezzature e degli arredi. Il mancato rispetto del termine comporterà la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Intervenuta la definitiva approvazione regionale, l'istituto provvede alla stipula del contratto di mutuo, procedendo alla erogazione delle somme mutate in conformità alla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Il consenso regionale, di cui al terzo comma, perde efficacia qualora entro 180 giorni dal suo rilascio non si sia pervenuti alla fase di inizio dei lavori.

Art. 24.

(Adempimenti della pubblica amministrazione)

La Regione provvede ad esprimere il consenso previsto dall'articolo 23 nei limiti delle risorse finanziarie ad essa riservate, ai sensi dell'articolo 22, in aderenza ai principi generali stabiliti dal comitato di coordinamento, secondo quanto prevede la programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse stesse per la localizzazione delle aree di interesse turistico.

Per consentire l'operatività della presente legge in termini di tempo compatibili con le finalità ad essa essenziali, il sindaco è tenuto a dare la concessione ad edificare e le autorità pubbliche ad emettere provvedimenti autorizzativi di competenza rispettiva, ove richiesti, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Art. 25.

(Vincoli e controlli)

Gli immobili di cui alle lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 17, finanziati ai sensi della presente legge, sono vincolati alla loro specifica destinazione per tutta la durata inizialmente prevista dal contratto di mutuo, con l'esclusione degli stabilimenti balneari, per i quali deve essere acquisito l'atto di con-

cessione demaniale per la medesima durata del mutuo.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a carico del beneficiario, in favore della Regione.

Il presidente della Giunta regionale può, tuttavia, prima del termine previsto dal comma precedente, autorizzare con proprio decreto il mutamento della destinazione ove ne sia dimostrata la impossibilità o non convenienza al mantenimento, previa estinzione del mutuo.

Art. 26.

(Abrogazione di norme)

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 27.

(Disposizioni finanziarie)

Per i versamenti a carico del bilancio dello Stato a favore del fondo di rotazione, di cui al precedente articolo 18, è autorizzata la complessiva spesa di lire 300 miliardi, che sarà conferita all'apposito conto corrente di tesoreria in quote annuali, sulla base delle indicazioni del piano turistico regionale ed in relazione alle effettive possibilità operative del fondo stesso.

Per l'anno 1980, il conferimento viene determinato in lire 50 miliardi. Per gli anni successivi le somme da versare al detto conto corrente saranno determinate con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato.

All'onere di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.